



CITTA' DI IVREA

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 29/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

Il giorno **29** del mese di **Aprile** dell'anno **2025**, alle ore **19.30** nella Sala delle adunanze consiliari, sotto la **Presidenza del Consigliere SPITALE LUCA**, e con la partecipazione del **Segretario Generale, BIROLO GERARDO**, si è riunito il Consiglio Comunale come dall'avviso di convocazione recapitato nel termine legale, insieme con l'Ordine del Giorno, al Sindaco, ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio.

Partecipano alla presente deliberazione i sigg. consiglieri:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
CHIANTORE MATTEO	SI	MANUCCI ENRICA detta BARBARA	SI
BENOUKAISS HABIB	SI	NOASCONE PAOLO	SI
BOLZANELLO ANNALISA	SI	PACETTI FIORELLA	SI
CANTONI ANDREA	AG	PICCOLI ELISABETTA	SI
CUOMO ANTONIO	SI	RESTIVO ERNA MARIA ANTONIA	SI
DE STEFANO MASSIMILIANO	AG	SPITALE LUCA	SI
GAUDINO ANDREA	SI	VIDANO VANESSA	SI
GIGLIO FRANCESCO FIRMINO	AG	VINCIGUERRA MARZIA	SI
LONGHEU EMANUELE	SI	ALLESSANDRA	
Consigliera Straniera Aggiunta		ABBOUDI MANAL - cons. straniero.	AG

Partecipano alla seduta gli Assessori:
DAL SANTO PATRIZIA (vice sindaca)
COLOSSO GABRIELLA
COMOTTO FRANCESCO
DULLA FABRIZIO
FRESC MASSIMO

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata

DATO ATTO che la discussione avviene congiuntamente con il punto: Modifiche Regolamento Tari;

A relazione dell'Assessore Dulla;

A seguito di discussione cui partecipano i sigg. Consiglieri Noascone, Piccoli, Longheu e il Presidente;

Dato atto dell'esame della Conferenza dei Capigruppo in data 22/04/2025;

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 D.Lgs 267/00 in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con votazione espressa in forma palese da n. 14 presenti di cui Favorevoli 10, contrari 4 (Cuomo, Noascone, Piccoli e Vinciguerra) astenuti 0;

DELIBERA

Di APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione espressa in forma palese da n. 14 presenti di cui Favorevoli 14 contrari 0 astenuti 0;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs 267/00

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 23 del 30/04/2024 di presa d'atto del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti validato dal Consorzio Canavesano Ambiente quale Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come modificato con deliberazione n. xx del xx/04/2025;

VISTO l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche entro il 30 aprile di ciascun anno;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

ESAMINATE inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e

successive integrazioni e modificazioni”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 10 febbraio 2025;

PRESO ATTO CHE la copertura del costo delle riduzioni sulla TARI di cui agli art. 24 e 25 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RITENUTO DI RIPARTIRE i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- 50% parte fissa e 58% parte variabile a carico delle utenze domestiche;
- 50% parte fissa e 42% parte variabile a carico delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

VISTI:

- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- la legge 15 del 25 febbraio 2022 di conversione in legge con modificazioni del DL 228/2021, il quale dispone che i Comuni in deroga all’art. 1 comma 683 della legge 147/2013 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall’anno di imposta 2020, le

delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RITENUTO quindi di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025 come da allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e vincolante;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione al pagamento della TARI:

- Acconto 30 giugno calcolato in base alle tariffe approvate per l'anno 2024
- Saldo 22 dicembre a conguaglio in base alle tariffe approvate per l'anno 2025 e con applicazione della componente perequativa UR3 relativa al “bonus sociale rifiuti”;

VISTI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 0,5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM n. 24 del 21/01/2025 che ha istituito il “bonus sociale per i rifiuti” cioè una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE fino a 9.350€, elevato a 20.000€ limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

VISTA la Conferenza dei Capigruppo del

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Entrate e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario; Tutto ciò premesso;
VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON voti espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE per l'anno 2025 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) come da prospetto allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e vincolante;

DI DARE ATTO che alle tariffe TARI devono essere sommati:

- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura dello 0,5%;
- le componenti perequative 1, e 2, , pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- la componente UR3 relativa al bonus sociale rifiuti pari ad € 6,00 ad utenza;

DI STABILIRE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in due rate con due distinti invii:

- rata di Acconto 30 giugno calcolato in base alla situazione imponibile risultante al momento dell'emissione del ruolo applicando le tariffe approvate per l'anno 2024
- rata di Saldo 22 dicembre a conguaglio in base alle tariffe deliberate per l'anno 2025 e con applicazione della componente perequativa UR3 relativa al "bonus sociale rifiuti";

DI DISPORRE che la presente deliberazione venga inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998.

Successivamente,

DELIBERA

DI DICHIARARE con voti la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 53**

Ufficio Proponente: **Ufficio Entrate Tributarie**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Entrate Tributarie)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2025

Il Responsabile di Settore
Anna Vigliermo Brusso

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Anna Vigliermo Brusso

Del che si è redatto il presente verbale,

IL PRESIDENTE
SPITALE LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
BIROLO GERARDO